

CATTOLICA & ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE TECNICA SETTORE AGRICOLO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE TECNICA SETTORE AGRICOLO si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2026

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)
scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione TECNICA IN AGRICOLTURA

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e/o Perdite patrimoniali involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, Enologo, Enotecnico, indicata in Polizza e svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e in regola con l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, o per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, con il possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.
- ✓ Sono comprese sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti.
- ✓ Relativamente all'edilizia, l'assicurazione comprende le attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere, impianti e macchinari rientranti fra quelli previsti dalle relative competenze professionali per opere/lavori di valore complessivo non superiore a 5.000.000 euro.

L'Assicurazione opera anche per richieste di risarcimento che derivano da:

- ✓ fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti;
- ✓ fatto di altri professionisti non appartenenti allo studio dell'Assicurato dei quali si avvale per realizzare le proprie prestazioni professionali solo se regolarmente abilitati.

L'Assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- ✓ SCIA-DIA
- ✓ Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- ✓ Progettazione, direzione e collaudo - Danno alle opere e a macchinari/impianti
- ✓ Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività
- ✓ Danni da inquinamento accidentale
- ✓ Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno
- ✓ Verificatore esterno dei progetti delle opere private
- ✓ Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali
- ✓ Arbitrato irrituale e rituale
- ✓ Errato trattamento dei dati personali
- ✓ Proprietà intellettuale
- ✓ Docenza
- ✓ Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- ✓ Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative
- ✓ Prevenzione della contaminazione alimentare

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale ed amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale ed amministrativa), **solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**;
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**;
- ✓ presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Non sono considerati terzi:

- ✗ **le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;**
- ✗ **se l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto successivo;**
- ✗ **il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
- ✗ **le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al punto precedente rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, che fanno parte dello stesso gruppo societario;**
- ✗ **i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato.**

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

- ✗ **danni da attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o di funzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall' Oggetto dell'assicurazione e dalla Garanzia opzionale Attività di mediatore;**
- ✗ **danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano iscritti al relativo Albo professionale o, per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, non sono in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore;**
- ✗ **fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione;**
- ✗ **danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;**
- ✗ **lavori subacquei o opere quali: gallerie naturali e artificiali, dighe, porti, ponti, ferrovie, linee ferroviarie, relativi impianti tecnici ed infrastrutture, funivie e relativi impianti e attrezzature portanti o traenti;**
- ✗ **attività specifiche dei settori aeronautico, nucleare, aerospaziale, chimico, farmaceutico, biomedico, informatico, minerario, navale e gestionale;**
- ✗ **danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;**
- ✗ **perdite patrimoniali da mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto e per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Aiuti in agricoltura;**
- ✗ **danni a colture, prodotti o animali da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché su alimentazione, allevamento degli animali e conservazione, utilizzazione e trasformazione dei relativi prodotti, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Danni a colture e animali;**
- ✗ **lavori progettati e/o diretti e/o collaudati privi delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, se previste dalla legge;**
- ✗ **lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;**
- ✗ **danni alle opere in costruzione e a quelle su cui o in cui si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall' Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni;**
- ✗ **danni da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall' Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni;**
- ✗ **danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall' Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni;**
- ✗ **danni da furto e a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Perdita di documenti;**
- ✗ **danni da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;**

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

- ✗ danni da impiego di droni, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Impiego di droni*, e di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non ha compiuto il 16° anno di età;
- ✗ perdite patrimoniali che derivano da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge;
- ✗ perdite patrimoniali che derivano dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- ✗ perdite patrimoniali da mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- ✗ perdite patrimoniali che derivano dalla responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale provocato alla Pubblica Amministrazione;
- ✗ danni che derivano da progettazione e costruzione di opere nelle zone sismiche legalmente riconosciute;
- ✗ perdite patrimoniali che consistono nelle nuove spese di progettazione e maggiori costi che derivano dall'attività di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo negli appalti pubblici;
- ✗ in relazione alla costruzione di stabilimenti industriali, i danni che derivano da progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti specificamente destinati all'attività produttiva che si svolgono nello stabilimento stesso;
- ✗ danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento graduale di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e per i danni che derivano da sviluppo di energie nucleari o radioattività, salvo quanto previsto dall'*Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni*;
- ✗ perdite patrimoniali che derivano dall'attività relativa al rilascio di certificazioni previste da norme di legge e/o regolamenti ad eccezione delle certificazioni in materia di agevolazioni fiscali;
- ✗ richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- ✗ attività di Responsabile della protezione dei dati, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *DPO – Data protection officer*;
- ✗ danni che derivano da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti di asbesto o uso di prodotti fatti di asbesto;
- ✗ danni provocati da emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- ✗ danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e eventi assimilabili ai suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- ✗ sinistri che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
- ✗ danni in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- ✗ perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La Garanzia non opera per:

- ✗ eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- ✗ Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- ✗ Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- ✗ fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Fisco e previdenza*;
- ✗ Controversie di Diritto civile, salvo quanto previsto dalle Garanzie opzionali *Garanzia contrattuale*, *Vertenze clienti e recupero crediti Italia*, *Vertenze clienti e recupero crediti UE* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*;
- ✗ Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Vertenze di lavoro*;
- ✗ Controversie in qualità di asseveratore, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Asseveratore*;
- ✗ Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- ✗ Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Fisco e previdenza*;

- ✗ procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
 - ✗ opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
 - ✗ Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;
 - ✗ richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
 - ✗ richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
 - ✗ richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera.
- Nelle Condizioni di assicurazione della sezione Tutela legale sono inoltre previsti alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo/risarcimento, Franchigie e Scoperti che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - paesi di Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia opzionale Fisco e previdenza e per le Controversie incluse nelle Garanzie opzionali Vertenze clienti e recupero crediti Italia e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, a **Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.
- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro**.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia**. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente - c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di Premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Se pattuita la Retroattività, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste sono relative a comportamenti posti in essere prima dell'effetto della Polizza per il numero di anni pattuito. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 (dieci) anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione, del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in Garanzia se si verifica trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto.

Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine. In tal caso Generali Italia imborca al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se la durata è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione del Premio, il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle Condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione TECNICA IN AGRICOLTURA

data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza. Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- Attività di mediatore: per l'ipotesi di rivalsa dell'Organismo di Mediazione nei confronti dell'Assicurato.
- Appalti pubblici: per le attività svolte come Responsabile del Procedimento esterno alla Pubblica Amministrazione e di supporto al Responsabile unico del Procedimento (RUP) negli appalti di lavori pubblici.
- Impiego di droni: per danni dall'impiego di Droni per scopi esclusivamente professionali.
- Elaborazione elettronica dati: per danni da elaborazione, trascrizione e inserimento di dati tramite l'uso di sistemi di elaborazione elettronica propri.
- Perdita di documenti: per perdite patrimoniali da perdita, distruzione o deterioramento di documenti ricevuti da terzi per l'esecuzione degli incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.
- DPO – Data protection officer: estensione ad attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati o Data Protection Officer per conto di terzi.
- Danni a colture e animali: per danni materiali diretti a colture, prodotti agricoli e animali anche se conseguenti a interventi chimici/farmaceutici solo se consentiti dalla legge.
- Aiuti in agricoltura: per perdite patrimoniali da attività di assistenza nella elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande per la concessione dei contributi finanziari relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura.
- Responsabilità solidale: per quanto dovuto solidalmente dall'Assicurato a terzi, se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria.
- Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017): per danni accaduti, non noti, nel periodo di validità della Polizza e denunciati entro dieci anni.
- Deeming clause: per circostanze note che potrebbero produrre un Sinistro successivamente alla validità dell'Assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- Retroattività penale: per i procedimenti penali (come coperti dalla garanzia base) anche per eventi accaduti prima dell'acquisto della Polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della stessa.
- Prolungamento postuma: per eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni pattuiti.
- Continuità penale: per gli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza.
- Garanzia contrattuale: per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE: difesa per richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la responsabilità civile professionale attiva; affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Vale solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.

- Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia: per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie.
- Garanzia Cyber: difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari e violazione dei dati personali.
- Vertenze di lavoro: per sostenere le vertenze che derivano dal contratto di lavoro dell'Assicurato dipendente.
- Asseveratore: per la tutela dell'Assicurato in qualità di asseveratore.
- Fisco e previdenza: per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- ✗ qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
 - Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

independentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 50% Massimale RC con il massimo di 5.000.000,00 euro per danni patrimoniali.**
- Progettazione, direzione e collaudo – Danno alle opere e a macchinari/impianti: **Limite di indennizzo di 50.000,00 euro.**
- Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 30% Massimale RC.**
- Danni da inquinamento accidentale: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 250.000,00 euro.**
- Verificatore esterno dei progetti per le opere private: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 150.000,00 euro per Sinistro e 300.000,00 euro per anno.**
- Arbitrato irrituale e rituale: **Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di indennizzo 1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro.**
- Errato trattamento dei dati personali: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 250.000,00 euro.**
- Proprietà intellettuale: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Docenza: **Limite di indennizzo 50.000,00 euro.**
- Firma Elettronica Avanzata (FEA): **Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Prevenzione della contaminazione alimentare: **Limite di indennizzo 50% Massimale RC.**

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE OPZIONALI

- Attività di mediatore: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro**
- Impiego di droni: **Franchigia indicata in Polizza**
- Perdita di documenti: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 100.000,00 euro**
- DPO: **Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di indennizzo 150.000,00 euro**
- Danni a colture e animali: **Scoperto 10% minimo euro 2.500,00. Limite di indennizzo 100.000,00 euro**
- Aiuti in agricoltura: **Limite di indennizzo 50% del Massimale RC fino ad un massimo di 50.000,00 euro per Sinistro e 500.000,00 euro per anno**

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento: **fino a 5.000,00 euro.**
- Spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato: **Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro.**
- Spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile: **fino a 1.000,00 euro per Sinistro.**
- Attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media): **fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS).**

TUTELA LEGALE - GARANZIE OPZIONALI

- **Tutte le Garanzie opzionali operano nei limiti del massimale della Garanzia Tutela Legale, con i seguenti sottolimiti:**
- Garanzia Contrattuale: **fino a 1.000,00 euro per l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile.**
- Vertenze clienti e recupero crediti Italia/UE: **Limite di indennizzo 50% Massimale Tutela Legale, nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile non opera o in caso di mancata risposta dell'Assicuratore.**



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente - persona fisica o impresa - che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai professionisti o imprenditori che esercitano una professione tecnica in agricoltura.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antirackett – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%); - 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale;
- Norme che operano in caso di sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	il contratto di Assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività accessorie/secondarie	Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che deve restare prevalente.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, che siano scritti, o espressi, direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.
Incidente cyber	<ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.
Limite di risarcimento/indennizzo	La somma che Generali Italia è tenuta a corrispondere per ogni sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza qualunque sia il numero dei Sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.

Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.
Massimale	L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia può essere tenuta a pagare verso i terzi danneggiati in base alla presente Polizza in relazione a Sinistri verificatisi durante il periodo di Assicurazione indipendentemente dal numero di: <ul style="list-style-type: none"> • Sinistri o danneggiati; • Assicurati. Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta ad esso.
Mediazione	L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Opera	La costruzione edile, idraulica, impiantistica e/o riguardante le infrastrutture per il trasporto di persone e/o cose, o la parte di essa, per la quale l'Assicurato presta la sua attività professionale.
Ordine professionale	Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo per poter svolgere determinate professioni.
Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile
Postuma	Il periodo di tempo successivo alla scadenza dell'Assicurazione entro il quale l'Assicurato può notificare a Generali Italia le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un evento assicurato commesso, o che si presume essere stato commesso, durante il periodo di Assicurazione indicato in Polizza.
Retroattività	Il periodo antecedente alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale sono stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi danneggiati che hanno generato un Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato a Generali Italia durante il periodo di Assicurazione (o eventualmente durante il periodo di Ultrattività, se previsto).
Sinistro	Si intende: <ul style="list-style-type: none"> • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica; • qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengono a conoscenza e che ragionevolmente può dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente Polizza, anche pervenute dopo la scadenza dell'Assicurazione.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.
Ultrattività	Il periodo di copertura successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che, in accordo con Generali Italia, il Contraente può acquistare e durante il quale viene prorogata la validità temporale della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della Polizza stessa.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
D.A.S	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma entro la quale D.A.S risponde per ogni Sinistro.
Parti	Il Contraente e D.A.S.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è Assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per Danni materiali e/o Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio dell'attività professionale di **Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, Enologo, Enotecnico svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e purché in regola con l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza**, o per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, in possesso dei **requisiti richiesti** dalle norme in vigore.

Sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

Se sussiste altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno eccedente il Massimale della Polizza a primo rischio, **che è considerato come Franchigia fissa in ogni caso di inoperatività della suddetta Polizza a primo rischio**.

Relativamente all'edilizia, l'assicurazione comprende le attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere, impianti e macchinari rientranti fra quelli previsti dalle relative competenze professionali **per opere/lavori di valore complessivo non superiore a 5.000.000 di euro** e vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti nello svolgimento;
- b) fatto di altri professionisti non appartenenti allo studio dell'Assicurato, dei quali egli si avvale per realizzare le proprie prestazioni professionali purché **regolarmente abilitati**.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo. Sono validi eventuali sottolimiti se previsti e come indicato in Polizza.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Sono sempre comprese nell'assicurazione le seguenti fattispecie:

- **SCIA-DIA**

Perdite patrimoniali derivanti da redazione e presentazione di atti e documenti per l'esecuzione di lavori edili come la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la DIA – Denuncia di Inizio Attività e nulla osta.

- **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Danni materiali e/o Perdite patrimoniali derivanti da incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) ai sensi della normativa¹.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Progettazione, direzione e collaudo – Danno alle opere e a macchinari/impianti**

Relativamente agli errori di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo statico, sono compresi i danni materiali alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori di costruzione provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale delle opere
- rovina totale o parziale o gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

Sono comprese:

- le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso a Generali Italia;**
- i danni cagionati a macchinari, impianti, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, **esclusi i danni da furto, rapina, estorsione ed appropriazione indebita.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività**

Danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, dovuti ad un errore professionale dell'Assicurato, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Danni da inquinamento accidentale**

Danni cagionati a terzi – in connessione diretta con le prestazioni professionali rese dall'Assicurato e/o dalle persone di cui deve rispondere – causati da repentino inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a causa di errore di progettazione o di direzione dei lavori che determini crollo parziale delle opere progettate o dirette o rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari ed apparecchiature ad esse (opere) pertinenti.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata se i **danni sono rilevati entro 72 (settantadue) ore dall'evento che li ha provocati.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno**

Danni cagionati a terzi – in connessione diretta con le prestazioni professionali rese dall'Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere – causati alle condutture e agli impianti sotterranei nonché quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno.

- **Verificatore esterno dei progetti delle opere private**

Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di verifica di elaborati progettuali e validazione di progetti, per opere che non rientrano nella disciplina stabilita dal Codice dei contratti pubblici².

La garanzia opera per il mancato rilievo di errori e/o mancanze nel progetto verificato dall'Assicurato che pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità dell'opera o la sua utilizzazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

- **Arbitrato irrituale e rituale**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di funzioni di arbitro, sia irrituale che rituale, svolte ai sensi della normativa³, esercitate da soggetti in possesso di sufficienti requisiti di terzietà e parzialità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Errato trattamento dei dati personali**

Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa⁴, **purché avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo Soggetti non considerati terzi lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Proprietà intellettuale**

Sono comprese le richieste di risarcimento che derivano dalla violazione non intenzionale del diritto di proprietà intellettuale di terzi, **ad eccezione di brevetti e segreti commerciali.** Per "proprietà intellettuale" si intendono le informazioni, le invenzioni o i modelli che hanno un reale o potenziale valore economico in quanto non risultano di pubblico dominio né accessibili da parte di persone che possono ricavare un vantaggio economico dalla loro divulgazione o dal loro utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Docenza**

La copertura comprende lo svolgimento dell'Attività di libera docenza e ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, relativamente alle discipline tecniche.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento e come indicato in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo ed esclusivamente se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative**

L'assicurazione comprende l'attività di redazione delle certificazioni in ambito ecologico e ambientale, nel settore energetico (**ad eccezione del rilascio delle asseverazioni**)⁵, alimentare e delle produzioni biologiche nonché l'assistenza alle aziende per la predisposizione delle pratiche per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Relativamente al settore alimentare, l'assicurazione vale anche per le attività di analisi ed assistenza per impianti e processi produttivi agricoli e agroalimentari allo scopo del conseguimento della certificazione della qualità e della conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Prevenzione della contaminazione alimentare**

L'assicurazione comprende l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di responsabile esterno in materia di prevenzione della contaminazione alimentare, sicurezza e igiene dei prodotti agro-industriali, svolta in applicazione di quanto stabilito dal protocollo HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points⁶ incluse la verifica del corretto impiego di biotecnologia, l'assistenza e la consulenza prestate nelle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del relativo manuale redatto sui principi dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici dettati dal Regolamento CE n. 852/2004.

Che cosa NON è Assicurato

Sono esclusi i **Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti dalla violazione degli obblighi di richiamo e di ritiro degli alimenti commercializzati dal mercato.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del **Limite di risarcimento indicato in Polizza.**

Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti

Se il Contraente è uno Studio associato o una Società tra Professionisti, vale anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, specificatamente indicati in Polizza, **quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra Professionisti.**

Restano validi i limiti e le condizioni di Polizza.

Art. 1.4 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

L'Assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in Polizza, il quale resta, per ogni effetto **unico anche in caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e/o Sinistri.**

In caso di più Sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Analogamente più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

In caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti, che deriva anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre **è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento che deriva da mero vincolo di solidarietà.**

Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. Ne consegue che **il massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'Assicurato relativamente all'attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	10% minimo 1.500,00	Per danni patrimoniali: 50% del massimale RC con il massimo di 5.000.000,00

Progettazione, direzione e collaudo - danno alle opere e a macchinari/impianti	-	Per danni a macchinari e impianti: 50.000,00
Danni da ritardo avvio, interruzione e/o sospensione di attività	10% minimo 1.500,00	30% del massimale RC
Danni da Inquinamento accidentale	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Verificatore esterno dei progetti per le opere private	10% minimo 1.500,00	150.000,00 per sinistro 300.000,00 per anno
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00	1/3 del massimale RC con il massimo di 350.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Proprietà intellettuale	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Docenza	-	50.000,00
Firma elettronica avanzata	10% minimo 2.500,00	500.000,00
Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Prevenzione della contaminazione alimentare	-	50% del massimale RC



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 1.6 Attività di mediatore⁷

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 1, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, per errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione **relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali**, svolta nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

Per la presente garanzia, **non sono considerati terzi** lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

In presenza di Polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, **la garanzia opera a secondo rischio**, ossia in eccedenza a quanto risarcito dalla citata Polizza

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non vale, inoltre, per i danni che derivano da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.7 Appalti pubblici

Che cosa è assicurato

L'assicurazione vale anche per le attività svolte dall'Assicurato in qualità di Responsabile del Procedimento esterno alla Pubblica Amministrazione e di supporto al Responsabile unico del Procedimento (RUP) negli appalti di lavori pubblici svolti ai sensi della normativa⁸, nonché alle attività di Dirigente di servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni relativi a nuove spese di progettazione dei lavori ed i maggiori costi per le varianti in corso d'opera sostenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 1.8 Impiego di droni

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 17, è compresa in garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'impiego di Droni - UAS (Unmanned Aerial Sistema - Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) esclusivamente per scopi professionali (come progettazioni e realizzazioni edilizie, rilievi topografici, perizie assicurative) e in conformità delle specifiche leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività – articolo Validità temporale – Retroattività e Postuma delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE – con riferimento alla presente estensione di garanzia opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza per ciascun drone.

Art. 1.9 Elaborazione elettronica dati

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione vale anche per i danni che derivano dall'attività di elaborazione, trascrizione e inserimento di dati tramite l'uso di sistemi di elaborazione elettronica propri, **esclusi** i Centri di Elaborazione Dati (CED) con autonoma partita IVA interni ed esterni allo studio dell'Assicurato, anche se di sua proprietà.

Art. 1.10 Perdita di documenti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 15, sono comprese le Perdite patrimoniali causate a terzi in seguito alla perdita, distruzione o deterioramento di documenti ricevuti da terzi per l'esecuzione degli incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o ripristino dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o ricevute, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.11 DPO - Data protection officer

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 28, l'Assicurazione comprende l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività – articolo Validità temporale – Retroattività e Postuma delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE – con riferimento alla presente estensione di garanzia opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza

Art. 1.12 Danni a colture e animali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 9, sono compresi danni materiali diretti a colture, prodotti agricoli ed animali derivanti dall'attività professionale dell'Assicurato, anche se conseguenti a interventi chimici/farmaceutici, **purché il loro impiego non è vietato dalla legge.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.13 Aiuti in agricoltura

Che cosa è assicurato

In deroga all'articolo Esclusioni punto 8, sono comprese le Perdite patrimoniali derivanti dalle attività di assistenza nella elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande finalizzate alla concessione dei **contributi finanziari** relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura, **purché l'Assicurato risulta abilitato e le domande siano state presentate ai competenti uffici nei termini previsti.** La garanzia vale anche per l'attività di mero controllo della regolarità formale delle domande, **con l'esclusione della verifica dei dati dichiarati dal Cliente.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Sinistri che derivano dall'attività svolta presso i centri di assistenza agricola (CAA).

Come opera la copertura

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Validità temporale - Retroattività e postuma, **la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.14 Responsabilità solidale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento, se l'Assicurato risulta responsabile in solido con soggetti che esercitano le medesime attività garantite con il presente contratto, l'assicurazione opera per quanto dovuto solidalmente dall'Assicurato a terzi, **se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria, fermo il diritto di regresso di Generali Italia nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità ad essi attribuibili.**

Come opera la copertura

Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.



Ci sono limiti di copertura? **Garanzie opzionali**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
----------	---------------------	----------------------

Attività di mediatore	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Impiego di droni	Indicata in Polizza	-
Perdita di documenti	10% minimo 1.500,00	100.000,00
Data Protection Officer (DPO)	10% minimo 2.500,00	150.000,00
Danni a colture e animali	10% minimo 2.500,00	100.000,00
Aiuti in agricoltura	-	50% del massimale RC 50.000 per sinistro 500.000 per anno



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.15 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico, salvo quanto previsto all'articolo Oggetto dell'assicurazione;
2. danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultino iscritti al relativo albo professionale o, per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore;
3. fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
4. danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
5. lavori subacquei o opere quali: gallerie naturali ed artificiali, dighe, porti, ponti, ferrovie, linee ferroviarie, relativi impianti tecnici ed infrastrutture, funivie e relativi impianti ed attrezzature portanti o traenti;
6. attività specifiche dei settori aeronautico, nucleare, aerospaziale, chimico, farmaceutico, biomedico, informatico, minerario, navale e gestionale;

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

7. danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
8. Perdite patrimoniali derivanti e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto e per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura;
9. danni a colture, prodotti o animali derivanti da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché sulla alimentazione e l'allevamento degli animali e la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
10. lavori progettati e/o diretti e/o collaudati privi delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, se previste dalla legge;
11. lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
12. danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'assicurazione, Progettazione, direzione e collaudo - danno alle opere e a macchinari;
13. danni da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'assicurazione, Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività;
14. danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'assicurazione - Progettazione, direzione e collaudo - danno alle opere e a macchinari/impianti;
15. danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute nonché danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo

16. danni da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
17. danni da impiego di droni nonché di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non ha compiuto il 16° anno di età;
18. Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
19. Perdite patrimoniali che derivano dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
20. Perdite patrimoniali che derivano dal mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
21. Perdite patrimoniali che derivano dal responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale provocato alla Pubblica Amministrazione;
22. danni derivanti da progettazione e costruzione di opere nelle zone sismiche legalmente riconosciute;
23. Perdite patrimoniali consistenti nelle nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti dall'attività di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo negli appalti pubblici⁸.
24. relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, i danni derivanti da progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti specificamente destinati all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso;
25. danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento graduale di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energie nucleari o radioattività;
26. Perdite patrimoniali che derivano dall'attività relativa al rilascio di certificazioni previste da norme di legge e/o regolamenti ad eccezione di quanto di seguito indicato:
 - certificazioni in ambito acustico⁹;
 - certificazioni in ambito energetico¹⁰;
 - certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici¹¹;
 - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito "ristrutturazioni 36% - 50%"¹²;
 - certificazioni e/o dichiarazioni in merito al "bonus facciate 90%"¹³;
27. richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
28. attività di Responsabile della protezione dei dati;
29. danni che derivano da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto o uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
30. danni provocati da emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
31. danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
32. Sinistri che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
33. danni che si verificano in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
34. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
35. Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari.

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico”, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione Cyber.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.16 Franchigia di sezione

L'assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Generali Italia liquida l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.

✓ *Come si applicano Franchigia e Scoperto?*

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia opzionale Attività di mediatore (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00)

- 1 In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo 10.000,00 -2.000,00= 8.000,00
- 2 In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro, si applica l'importo più altro tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 10.000,00 (minimo 1.500,00) =1.500,00 (perché il 10% di 10.000,00 è inferiore al minimo)
Si applica la franchigia di 2.000,00, quindi l'indennizzo è 10.000,00 -2.000,00= 8.000,00
- 3 In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 30.000,00 euro, si applica l'importo più altro tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 30.000,00 (minimo 1.500,00) =3.000,00 (perché il 10% di 30.000,00 è superiore al minimo)
Si applica lo scoperto di 3.000,00, quindi l'indennizzo è 30.000,00 -3.000,00= 27.000,00

Art. 1.17 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.).



Dove vale la copertura?

Art. 1.18 Estensione territoriale

L'assicurazione vale, se i Sinistri avvengono in territorio italiano, per le attività svolte in Italia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

¹ D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

² D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

³ Art. 806 codice di procedura civile

⁴ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

⁵ D. Lgs. 34/2020

⁶ D. Lgs. 193 del 6/11/2007 e successive modifiche e integrazioni

⁷ DM 18/10/2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del DM 145/2011 e del DM 139/2014

⁸ Art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici

⁹ D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici

¹⁰ Legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni

¹¹ D.Lgs n° 192/2005 modificato dal D.Lgs. n° 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni

¹² D. M. Sviluppo Economico 37/2008

¹³ Art. 16 bis del Dpr 917/86L. n° N. 160 del 27 Dicembre 2019 ART. 1 commi 219 – 224

¹⁴ D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Generali Italia può anticipare **le spese fino ad un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

Ci sono limiti di copertura

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire alla compagnia tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Generali Italia la copia della sentenza definitiva;

- c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.** A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- 1) Normativa sulla Privacy¹;
- 2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
- 3) Responsabilità amministrativa da reato³.

In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.

- 4) Codice dell'ambiente⁴.
- d) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.
- e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- f) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e di Normativa sulla Privacy⁶**;
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali**;

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento**.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS. Le attività coperte riguardano:**

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Art. 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano in base al tipo di inquadramento scelto dal Contraente e indicato in Polizza.

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- a) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- b) i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- c) eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone, se è stata applicata la tariffa corrispondente:

- a) il legale rappresentante e gli amministratori;
- b) i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale, **esclusivamente per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società**.

Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente per il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale, se è stata applicata la tariffa corrispondente.

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (Articolo Tutela legale lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene prestata anche a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dalla normativa⁷.

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano:

- per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato svolge in base alle proprie abilitazioni professionali;
- per l'immobile, quale sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art 1.4 Retroattività penale

Che cosa è assicurato

La garanzia di Tutela Legale in sede penale indicata all'articolo Tutela Legale lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità dell'Assicurazione.**

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Generali Italia prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Ci sono limiti di copertura

Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro Assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta.

Se le condizioni di assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro Assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.

Art. 1.5 Prolungamento postuma

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza se è stata applicata la tariffa corrispondente, in deroga ai 2 anni previsti dall'articolo Quando un sinistro è considerato in garanzia.

Art. 1.6 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende inoltre agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

1. il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente Assicuratore;
2. l'Assicuratore precedente ha respinto il sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;
3. l'Evento assicurativo viene obbligatoriamente denunciato a Generali Italia entro la durata della polizza Generali Italia;
4. l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;
5. il sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente Assicuratore sia in quella di Generali Italia.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto dal precedente contratto.

Art 1.7 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- d) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- e) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- f) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa.

Inoltre la garanzia opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza⁸;**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.

Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, il quale ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza⁸, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**
- b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. **Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato?

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza¹⁰, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**

- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**
- b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.
- Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
- In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.
- Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. **Sono escluse le spese indicate all' articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web), compreso il recupero del credito.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.** Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.11 Garanzia Cyber

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende, inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali¹⁰.

Art. 1.12 Vertenze di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 1.13 Asseveratore

Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di Asseveratore per l'attestazione della fattibilità e della veridicità dei dati per gli interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica o antisismica, in base alla normativa vigente, se è stata applicata la tariffa corrispondente.

Art. 1.14 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa¹¹. La garanzia opera se il Contraente necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario¹², in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave¹³;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.15 Esclusioni

Le garanzie sono escluse:

- a) per Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹⁴, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) per controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- d) per fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- f) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- g) per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- h) per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro se sottoscritta dal Contraente;
- i) per controversie in qualità di asseveratore, salvo se sottoscritta la relativa clausola da parte del Contraente;
- j) per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente;
- k) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale.
- l) per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; concorrenza sleale.
- m) per l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- n) per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- o) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- p) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- q) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Art. 1.16 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;

- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.17 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico nè rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹⁵;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.18 Estensione territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia Fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche

² Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche

⁴ "Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche

⁵ Art. 1917 Codice civile

⁶ Decreto Legislativo 231/2001

⁷ Art. 1917 codice civile

⁸ Art. 1917 codice civile

⁹ Art. 1917 codice civile

¹⁰ Art. 4 comma 12 e Artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni

¹¹ Decreto Legislativo 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

¹² Decreto Legislativo 546/1992 e successive modifiche

¹³ Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97

¹⁴ Art. 408 codice di procedura penale

¹⁵ Art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, **l'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo professionale** dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in Polizza o, per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, **la cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'assicurazione.**

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Generali Italia determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione².

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, **devono essere fatte per iscritto anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferieto all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. Pertanto la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale.

Aumento del fatturato

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del fatturato aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata del contratto la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del fatturato.

Se l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione**, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del fatturato aggiornato.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il nuovo premio sarà considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Art. 2.8 Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale

Se il Contratto prevede il tacito rinnovo e non è presente la Retroattività o è stata pattuita una Retroattività di 3 anni, il Premio dovuto per la Responsabilità Civile viene adeguato in relazione al rischio derivante dall'anzianità professionale calcolata dalla data di iscrizione all'albo o, per le professioni che non prevedono l'albo professionale, dalla data di inizio dell'attività.

QUANDO SI APPLICA L'ADEGUAMENTO

Generali Italia provvede ad adeguare il Premio alla scadenza annuale del contratto solo se l'anzianità professionale determina un passaggio di fascia rispetto a quella dell'anno precedente.

COME SI CALCOLA L'ADEGUAMENTO

L'adeguamento si calcola applicando al Premio dell'anno precedente la variazione indicata nella seguente Tabella.

Incrementi del premio per anzianità professionale				
	Fascia di arrivo			
Fascia di Ingresso	Fino a 5 Anni	Fino a 10 Anni	Fino a 15 Anni	Oltre 15 Anni
Fino a 5 Anni	-	14%	13%	11%
Fino a 10 Anni	-	-	13%	11%
Fino a 15 Anni	-	-	-	11%
Oltre 15 Anni	-	-	-	-

Art. 2.9 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti³. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'app App MyCattolica.

Art. 2.10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.11 Validità temporale – Retroattività e Postuma

Inizio della garanzia - Retroattività

Premesso che l'assicurazione di Responsabilità civile è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.) e che lo stesso non è a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza,

- se è stata pattuita la retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; il periodo di retroattività pattuito è pari al numero di anni riportato in Polizza alla voce Retroattività. La retroattività non opera per la garanzia opzionale Aiuti in agricoltura.**
- se non è stata pattuita la retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché conseguenti a comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.**

Nota bene:

Se il sinistro è stato determinato da comportamenti che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Nel caso in cui la presente Polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante alle condizioni previste dal presente contratto anche qualora il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

Termine della garanzia

In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.

Postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato – ha la **facoltà di chiedere a Generali Italia** che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute nei **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività**, se le richieste di risarcimento si riferiscono a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista)** e comunque prima della cessazione dell'attività.

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto **l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Generali Italia l'intenzione di avvalersi di tale facoltà**. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, **deve essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale**, dietro **pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte** l'importo dell'ultimo premio annuo.

Il massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti Garanzie sono operanti se richiamate in Polizza

Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, o ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate a Generali Italia nei modi, limiti e termini previsti dalle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE**.

Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione dell'attività assicurata.

Deeming Clause

L'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza

della Polizza, che sono conseguenti e/o collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza e che sono state denunciate durante il periodo di validità della Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.12 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

Art. 2.13 Disdetta e Recesso

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga **inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.**

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.**

Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dal contratto:

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo,**
- **dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo Comunicazione tra le Parti;**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono

essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.15 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

¹Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile

² Artt. 1897, 1898 del Codice civile

³ Art. 1901 del Codice civile

⁴ Artt. 1892 e 1893 del Codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa¹;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria di Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato;

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.**

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

¹Art. 1915 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al **numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;
3. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati¹. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;

c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Fax al numero 045/8351023;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;

- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo³.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:


- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.




Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.






¹ Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D. Lgs. 209/05







² D. Lgs. 28 del 4 marzo 2010

³ Artt. 374-376 del codice di procedura penale



Struttura	1
DEFINIZIONI COMUNI	1
NORME SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	1
NORME SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	2
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	4
 Che cosa è assicurato?	4
Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione	4
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	4
Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti	7
Art. 1.4 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento	7
Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa	7
 Ci sono limiti di copertura?	7
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	7
 Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	8
Art. 1.6 Attività di mediatore	8
Art. 1.7 Appalti pubblici	8
Art. 1.8 Impiego di droni	9
Art. 1.9 Elaborazione elettronica dati	9

Art. 1.10 Perdita di documenti	9
Art. 1.11 DPO - Data protection officer	9
Art. 1.12 Danni a colture e animali	10
Art. 1.13 Aiuti in agricoltura	10
Art. 1.14 Responsabilità solidale	10
 Ci sono limiti di copertura?	10
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	10
 Che cosa NON è assicurato?	11
Art. 1.15 Esclusioni	11
Art. 1.16 Franchigia di sezione	13
Art. 1.17 Soggetti non considerati terzi	14
 Dove vale la copertura?	14
Art. 1.18 Estensione territoriale	14
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	15
 Che cosa è assicurato?	15
Art. 1.1 Tutela Legale	15
Art. 1.2 Chi è Assicurato	16
Art. 1.3 Attività e beni assicurati	16
 Ci sono limiti di copertura?	17
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	17
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali	17
Art. 1.4 Retroattività Penale	17
Art. 1.5 Prolungamento postuma	17
Art. 1.6 Continuità penale	17
Art. 1.7 Garanzia Contrattuale	18
Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia	18
Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero credito UE	19
Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	20
Art. 1.11 Garanzia Cyber	20
Art. 1.12 Vertenza di lavoro	21
Art. 1.13 Asseveratore	21
Art. 1.14 Fisco e previdenza	21
 Che cosa NON è assicurato?	21
Art. 1.15 Esclusioni	21
Art. 1.16 Limitazione di copertura comuni a tutte le Garanzie	22
Art. 1.17 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia	23
 Dove vale la copertura?	23

Art. 1.18 Estensione territoriale	23
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GENERALE	25
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	25
Art 2.1 Efficacia dell'assicurazione	25
Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato	25
Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori	25
Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti	25
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	25
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	25
 Quando e come devo pagare?	25
Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato	25
Art. 2.8 Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale	26
Art. 2.9 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	26
Art. 2.10 Oneri fiscali	27
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	27
Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività e Postuma	27
 Come posso disdire la Polizza?	29
Art. 2.12 Diritto di ripensamento	29
Art. 2.13 Disdetta e Recesso	29
Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro	29
Art. 2.15 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	29
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	31
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	31
Art. 3.1 Denuncia del Sinistro	31
Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro	31
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	31
Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro	32
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	33
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	33
Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro	33
Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni	33
Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	34
Art. 3.4 Esonero di responsabilità	34
Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	34

